



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che disciplina la materia delle società a partecipazione pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2024 recante “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” – pubblicato sulla G.U. n. 143 del 20 giugno 2024 – emanato in sostituzione del DPCM 22 novembre 2010;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTA la legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO l'art. 1 comma 270 della predetta legge 30 dicembre 2024, n. 207 il quale espressamente dispone che “*al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271 del presente articolo*”;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 271 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che “*Il contributo di cui al comma 270, la cui entità è stabilita con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun figlio a carico di età compresa tra sei e quattordici anni, è attribuito ai soggetti di cui al predetto comma 270 a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore delle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro. Il contributo è alternativo ad altri benefici, contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le medesime prestazioni*”;

CONSIDERATO che il terzo periodo del suddetto comma 271 dispone che “*entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 270 e del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 270. Per l'attuazione dei commi da 270 a 272 il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Sport e salute Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*”;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

RITENUTO necessario provvedere all'emanazione del decreto richiamato dal predetto art. 1, comma 271 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207;

VISTO l'art. 1, comma 272 della suddetta legge 30 dicembre 2024, n. 207 il quale espressamente dispone che *“agli oneri derivanti dai commi 270 e 271, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 92;*

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 271 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 270, richiamato in premessa, al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici (“Intervento”).
2. Il Decreto regola le modalità di erogazione del contributo a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni erogate in favore delle famiglie con figli minori che rispettano requisiti di cui all'articolo 3 (“Beneficiari” dell'Intervento) da parte di ADS/SSD/ETS che rispettano i requisiti di cui all' articolo 2 (“Destinatari” dell'Intervento).

Art. 2

(Destinatari dell'Intervento)

1. Destinatari dell'Intervento sono le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, gli ETS di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017 che esercitano attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5, lett. t) del medesimo decreto legislativo e le ONLUS che esercitano attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 6 del d.lgs. 460/1997 iscritte nell'apposita anagrafe presso l'Agenzia delle Entrate.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Art.3

(Beneficiari dell'Intervento)

1. Beneficiarie dell'intervento sono le famiglie:
 - con figli a carico di età compresa tra i sei e quattordici anni (il contributo potrà essere richiesto per ciascun figlio fino a un massimo di due per nucleo familiare- “Minore Beneficiario”);
 - con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE minorenni) in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro;
 - che non siano già destinatarie di altri benefici, sovvenzioni, contributi, sgravi fiscali o altre forme di ausilio economico-finanziario, concessi per le medesime prestazioni da enti territoriali regionali, provinciali o comunali.

Art. 4

(Assegnazione del Contributo)

1. L'Intervento prevede l'erogazione di contributi in favore dei Beneficiari utilizzabili esclusivamente per i costi riferiti alla partecipazione alle attività sportive presso i Destinatari iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 5.
2. L'elenco dei Destinatari sarà consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport.
3. A ciascun Beneficiario potrà essere assegnato un solo contributo per ciascun Minore Beneficiario, del valore massimo di € 300,00 (euro trecento/00) per l'iscrizione e la frequenza, da parte del Minore Beneficiario, di un corso sportivo o attività ricreativa, da effettuarsi con cadenza minima bisettimanale, presso le ASD, SSD, ETS o ONLUS di cui al precedente articolo 2, individuate come previsto all'articolo 5.
4. Ciascun Beneficiario potrà scegliere di utilizzare il contributo presso un Destinatario presente nel sopracitato elenco per lo svolgimento di una sola tipologia di attività.
5. L'attività sportiva o ricreativa riferita a ciascun contributo dovrà avere inizio improrogabilmente entro il 15 dicembre 2025, e dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026.
6. Le risorse saranno erogate direttamente ai Destinatari sulla base della corretta rendicontazione dei contributi utilizzati.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Art. 5

(Elenco dei Destinatari)

1. I Destinatari di cui all'articolo 2 devono manifestare l'interesse ad essere inseriti ad apposito elenco delle ASD, SSD, ETS e delle ONLUS per la fruizione del contributo di cui all'articolo 4, da parte dei soggetti specificati all'articolo 3, rispondendo ad apposito avviso ("Avviso Destinatari") che verrà pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport - entro 20 giorni dalla registrazione del presente Decreto.
2. Le candidature per l'Avviso Destinatari dovranno essere inoltrate all'Amministrazione procedente esclusivamente online, attraverso l'apposita piattaforma informatica dedicata (la "Piattaforma").
3. All'atto della candidatura, ciascun Destinatario dovrà inserire sulla Piattaforma le seguenti informazioni relative all'offerta sportiva:
 - a. la tipologia di corso sportivo offerto, oppure la natura di attività ricreativa;
 - b. il periodo di attività;
 - c. il numero dei posti disponibili;
 - d. la durata complessiva espressa in mesi (per un minimo di sei mesi);
 - e. il costo totale dell'attività, che potrà anche essere superiore ai 300 euro del contributo;
 - f. le ore settimanali di attività garantite.
4. Ciascun Destinatario potrà offrire la pratica di una o più discipline sportive, il cui svolgimento dovrà essere garantito al Beneficiario con cadenza almeno bisettimanale, pena l'esclusione dall'Intervento.

Art. 6

(Selezione dei Beneficiari)

1. Le famiglie interessate e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 potranno presentare la domanda di contributo rispondendo all'apposito avviso ("Avviso Beneficiari") che verrà pubblicato dall'Amministrazione procedente – il Dipartimento per lo Sport - entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei Destinatari.
2. Le candidature per l'Avviso Beneficiari dovranno essere inoltrate all'Amministrazione procedente esclusivamente online, attraverso apposita Piattaforma.
3. All'atto di presentazione della domanda è richiesto al richiedente di allegare, per ciascun figlio a carico per cui si richiede il Contributo, quanto segue:





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

- a. Dati anagrafici del minore e del soggetto che ha fiscalmente a carico il minore;
 - b. Autocertificazione dell'indicatore ISEE minorenni in corso di validità;
 - c. Dichiarazione con cui il soggetto che ha fiscalmente a carico il minore dichiara di non essersi avvalso e, nel caso di concessione del contributo, di non volersi avvalere di altre agevolazioni fiscali o contributi per la medesima prestazione.
 - d. Documento di identità del sottoscrittore.
4. Il Dipartimento per lo Sport, anche avvalendosi di Sport e Salute spa, verifica, anche a campione, l'ammissibilità delle domande, la correttezza della documentazione pervenuta e la spettanza del contributo.
 5. All'esito delle verifiche effettuate, il Dipartimento per lo Sport procederà all'assegnazione dei contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
 6. La concessione del contributo è, comunque, subordinata al rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 270 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 e del limite di spesa pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025.
 7. In caso di cancellazione e reinserimento della domanda da parte del richiedente, sarà presa in considerazione la data e l'ora di trasmissione della nuova domanda.
 8. Nel caso di rinunce e/o revoche e/o decadenze, si procederà allo scorrimento dell'elenco approvato, fino ad esaurimento delle risorse.

Art. 7

(Modalità di erogazione del contributo)

1. L'erogazione avverrà in tre tranches:
 - La prima, pari al 30 per cento del contributo, sarà erogata al momento dell'inizio delle attività.
 - La seconda, pari al 40 per cento del contributo, sarà erogata al compimento della metà del corso, previa verificata dell'effettiva frequenza da parte del minore.
 - La terza e ultima tranche, pari al 30 per cento del contributo, sarà erogata alla fine del corso, sempre previa verifica della frequenza da parte del minore.

Art.8

(Monitoraggio e controlli)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

1. Il Dipartimento per lo Sport, avvalendosi di Sport e Salute SPA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, procede a verificare l'effettiva fruizione del servizio da parte dei beneficiari, anche mediante ispezioni in loco presso i Destinatari.
2. Il Dipartimento per lo Sport procede a trasmettere l'elenco dei Beneficiari all'Agenzia delle Entrate, al fine della verifica del divieto di cumulo del beneficio con altre agevolazioni fiscali, quale quella prevista all'articolo 1, comma i-quinquies del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La mancata frequenza da parte del beneficiario ad oltre il 30 per cento delle lezioni o delle attività erogate comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione di quanto erogato.

Art 9

(Obblighi di pubblicità)

1. L'elenco dei Destinatari del contributo, nonché l'importo del contributo concesso, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport.

Art 10

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Dott. Andrea ABODI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

On. Giancarlo GIORGETTI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dott.ssa Marina Elvira CALDERONE

